



50562-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI  
FRANCESCO MARIA CIAMPI  
DONATELLA FERRANTI  
DANIELA RITA TORNESI  
DANIELA DAWAN

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 1647/2019  
UP - 10/09/2019  
R.G.N. 10327/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SFL

nato a X

il X

1961

avverso la sentenza del 14/12/2018 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Cassazione.net



**RITENUTO IN FATTO**

1. Il giudice di pace di Castelvetro ha dichiarato SFL colpevole del reato ascrittore (delitto p. e p. dall'art. 590 cod. pen. perché per negligenza, imprudenza o imperizia, nella qualità di proprietaria del cane munito di microchip n. X, lo lasciava incustodito e senza museruola sulla pubblica via consentendo al predetto animale di mordere la gamba destra del minore SL, causando al predetto lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.
2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione a mezzo del difensore di fiducia la S denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (secondo la prospettazione della ricorrente, il cane era in realtà tenuto al guinzaglio; non sussisteva l'obbligo di museruola; si era in presenza di caso fortuito per aver il cane reagito, dopo che la bicicletta condotta dal minore gli era passata sulla coda)

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è fondato; sussiste invero il denunciato vizio motivazionale della gravata sentenza che esordisce mettendo in rilievo come "l'istruttoria dibattimentale ha rilevato una dinamica degli accertamenti contrapposta", senza tuttavia in alcun modo motivare sulle ragioni che hanno indotto il giudicante a ritenere maggiormente attendibile l'una o l'altra versione. Né viene chiarito in particolare se il cane fosse o meno tenuto al guinzaglio dall'imputata o comunque la circostanza viene ritenuta irrilevante, gravando comunque sulla S un "obbligo di vigilanza". Infine viene parimenti ritenuta irrilevante la circostanza che il giovane S a bordo della bicicletta avesse calpestato con una ruota la coda del cane.
4. A tal proposito se è pur vero che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane "copre" anche i comportamenti imprudenti altrui e che la colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest'ultima, va tuttavia osservato come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad evenienza caratterizzata da assoluta abnormità ed eccentricità, che andava comunque presa in considerazione e che non poteva ritenersi *tout court* irrilevante.
5. Va infine precisato che, trattandosi di affermare la responsabilità penale, occorre accertare in positivo la colpa dell'imputato, e non è sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., e all'inversione di prova (dell'eventuale caso fortuito) che la medesima comporta, principi, questi ultimi, che rilevano solo ai fini della responsabilità civile.

Per valutare il comportamento dell'agente – come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 31874 del 27/06/2019, Rv. 276705 – 01) -

può aversi riguardo a quanto stabilito dall'art. 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione (L. n. 689 del 1981), costituisce tuttora valido termine di riferimento per la valutazione della colpa.

6. La gravata sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Castelvetro, altro magistrato

**P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Castelvetro, altro magistrato

Così deciso in Roma il 10 settembre 2019

Il Consigliere estensore  
Francesco Maria Ciampi



Il Presidente

Patrizia Piccoli  


DEPOSITATA IN AMMINISTRAZIONE  
oggi, 16 DIC 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene Colliando

